Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 3 marzo 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2585.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, relativo all'istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2587.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sulla applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2588.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'art. 66, n. 3, dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1420, che modifica l'art. 66, n. 3, dell'ordinamento scolastico per le Colonie, approvato con R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2589.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della Fondazione dell'Impero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della Fondazione dell'Impero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2590.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi, con la seguente modificazione:

Nell'articolo unico alle parole « con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana », sono sostituite le altre « con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o assimilata ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2591.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2592.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 670, che modifica le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 29 dicembre 1927-VI, n. 2452, riguardanti le facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per la vendita dei prodotti destinati all'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 670, che modifica le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 29 dicembre 1927-VI, n. 2452, riguardanti le facoltà della Amministrazione dei monopoli di Stato per la vendita dei prodotti destinati all'esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2593.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento delle Suore Mantellate di Santa Giuliana di Firenze.

N. 2593. R. decreto 25 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento delle Suore Mantellate di Santa Giuliana di Firenze, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 94.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 gennaio 1938-XVI, n. 82.

Rettifica delle circoscrizioni dei comuni di Allerona e di Fabro, in provincia di Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali i podestà di Allerona e di Fabro chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 31 agosto 1935-XIII, che le circoscrizioni territoriali di quei Comuni siano rettificate in conformità di progetto planimetrico redatto addì 7 agosto 1935-XIII dal geometra Pio Graziani e vistato dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Terni;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Terni in adunanza del 31 ottobre 1935-XIV;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere in data 14 dicembre 1937-XVI si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Allerona e di Fabro sono rettificate in conformità del progetto planimetrico redatto addì 7 agosto 1935-XIII dal geometra Pio Graziani e vistato dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Terni.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 148. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 febbraio 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con proprio decreto 1° dicembre 1937-XVI;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

S. E. l'on. marchese Giorgio Guglielmi di Vulci, senatore del Regno, e il cav. di gr. cr. dott. Luigi Maggioni, sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma, per il quadriennio 23 febbraio 1938-XVI - 22 febbraio 1942-XX.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(798)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione delle Società anonime « Elettrica Basso Milanese » ed « Esticino ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809, la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;

Veduta l'istanza con la quale la Soc. Elettrica Basso Milanese, anonima con sede in Milano, e la Società Esticino, anonima con sede in Pavia, espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società Elettrica Basso Milanese, anonima con sede in Milano, con la Società Esticino, anonima con sede in Pavia, mediante incorporazione della seconda nella prima, dichiarandosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice stesso, sia pubblicato l'annuncio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sui giornali « Il Popolo d'Italia » e il « Corriere della Sera » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(797)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1938-XVI.
Nomina di membri della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico (R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) delle leggi sul nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 637, col quale vennero fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1936, n. 3664, col quale si provvide alla ricostituzione della Commissione censuaria centrale pel quadriennio 1936-1940;

Visto che in seguito al decesso dell'avv. Francesco Lo Bianco, dell'avv. Gerolamo Biscaro, del prof. Alessandro Vivenza, membri effettivi, ed alle dimissioni del prof. Alberto Oliva, membro supplente, della Commissione censuaria centrale, si sono resi vacanti quattro posti in seno alla Commissione stessa;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. ing. Alfredo Grandi, on. dott. Gabriele Michelini dei conti di San Martino, prof. dott. Giuseppe Medici, sono nominati membri effettivi della Commissione censuaria centrale.

Il comm. dott. Tito Pestellini, è nominato membro supplente della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(796)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI.
Concessione speciale « LI » per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato di piante e parti di piante, piantine e semi forestali, macchine e attrezzi agricoli e bestiame.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Decreta:

La Concessione speciale LI, valevole per i trasporti di piante e parti di piante, piantine e semi forestali, macchine e attrezzi agricoli, bestiame, è annullata e sostituita da quella costituente l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

CONCESSIONE SPECIALE « LI »

PIANTE E REPARTI DI PIANTE - PIANTINE E SEMI FORESTALI
MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI - BESTIAME.

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti di:

a) piante e parti di piante scambiate fra i RR. Ispettorati provinciali di agricoltura, i Consorzi provinciali di orto-floro-frutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, gli Istituti sperimentali per l'olivicoltura e per l'oleificio, le Regie stazioni sperimentali agrarie, i Regi osservatori di fitopatologia, i Regi vivai di viti americane;

b) piantine di pioppo e di altre essenze da cellulosa, scambiate tra i vivai dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, oppure tra i medesimi ed i privati; piantine di gelso scambiate tra i vivai dell'Ente nazionale serico, oppure tra i medesimi ed i privati;

c) piantine e semi forestali, destinati al rimboschimento e spediti dai Comandi della Milizia nazionale forestale ai corpi morali od ai privati, oppure scambiati fra i Comandi stessi;

d) macchine ed attrezzi agricoli di proprietà dello Stato destinati agli Uffici di cui al comma *a*), o scambiati fra gli Uffici medesimi o fra questi ed i privati.

I trasporti di macchine e attrezzi agricoli devono aver luogo *per conto dello Stato;* ed anche *a sue spese* se relativi a nuovi acquisti;

e) bestiame bovino, suino ed ovino, destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la riproduzione) scambiati fra gli Istituti zootecnici, fra i Regi ispettorati provinciali di agricoltura, o fra i primi ed i secondi, e, pei tori, fra i detti Istituti o Ispettorati ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli Istituti zootecnici o dei Regi ispettorati provinciali di agricoltura.

2. *Limiti.* — Sono escluse dalla concessione le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna e quelle che richiedessero l'uso di vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra i privati, dovendo il mittente o il destinatario essere sempre un Ufficio, Istituto o Ente di cui al precedente art. 1.

3. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della tariffa ordinaria ridotti del 25 per cento.

4. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono farsi in affrancato; possono però essere eseguite in assegnato quelle di piantine e semi forestali nonchè quelle di macchine ed attrezzi agricoli.

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione gli speditori debbono presentare una richiesta conforme al modello allegato.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE « LI »

PIANTE E PARTI DI PIANTE - PIANTINE E SEMI FORESTALI
MACCHINE E ATTREZZI AGRICOLI - BESTIAME

(1) . . . .

Richiesta N. . . . . . . *Registro N.* . . . .

Trasporto da . . . . a . . . . a (2) . . . . . velocità

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	Qualità dei colli e loro contenuto — Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N.B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

(3) . . . . . . *li* . . . . . *19* . . - *Anno* . .

Bollo d' Ufficio

IL (4) . . . .

. . . .

Annotazioni

. . . .

. . . .

. . . .

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. . . . . .

(1) Ufficio che rilascia la richiesta e cioè: Regi ispettorati provinciali di agricoltura, Consorzi provinciali di ortoflorofrutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, Istituti sperimentali per l'olivicoltura e l'oleificio, Regie stazioni sperimentali agrarie, Regi osservatori di fitopatologia, Regi vivai di viti americane (per le piante e parti di piante, le macchine ed attrezzi agricoli); vivai dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (per le piantine di pioppo e di altre essenze da cellulosa); vivai dell'Ente nazionale serico (per le piantine di gelso); Comandi della Milizia nazionale forestale (per le piantine e semi forestali); Istituti zootecnici e Regi ispettorati provinciali di agricoltura (per il bestiame). — (2) *Grande o piccola.* — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Roma, li 14 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(732)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione della addizionale di due centesimi su talune imposte erariali e su tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

(811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 661674 (serie I) dell'importo di L. 3000 (tremila) rilasciata dall'Esattoria comunale di Forlì l'11 marzo 1937 a saldo della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Garavini Camillo fu Pietro sull'art. 1581 ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega allo stesso Garavini per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(778)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª numero 366623 di L. 700 in data 7 aprile 1937 e n. 366666 di L. 700, in data 16 aprile 1937, emesse dall'Esattoria del comune di Medesano, per pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta sull'articolo di ruolo n. 120 terreni del Comune predetto, intestato alla Cassa centrale cattolica in liquidazione.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Parma l'attestazione, che terrà le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli definitivi di detto prestito a favore di Pelosi Leonilde fu Antonio, all'uopo incaricata nella quietanza di saldo.

Roma, 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(765)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 411134 (serie 1ª), 411566 (serie 1ª), 61464 (serie 3ª), 805088 (serie 4ª), 805453 (serie 5ª) e 805899 (serie 5ª), la prima dell'importo di L. 283.50 e le altre dell'importo ciascuna di L. 283.30, rilasciate dall'Esattoria comunale di Agrigento, rispettivamente il 10 e 31 marzo, 3 giugno, 6 agosto, 13 settembre e 16 novembre 1937, per versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta da Maraventano Salvatore fu Antonio (usufruttuario) e Maraventano Vincenzo ed Alfonso fu Antonino (proprietari) secondo l'art. 447 ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega a Maraventano Salvatore fu Antonino per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(779)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

È stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 404285, n. 67128, 577513 e 578005, la prima dell'importo di L. 883.25 e le altre dell'importo ciascuna di L. 883.35, rilasciate dall'esattoria comunale di Augusta (Siracusa) rispettivamente il 23 marzo, 26 aprile, 30 giugno e 31 agosto 1937, per pagamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Liggeri Vincenza (per 1/2) Michele e Pietro (per 1/2) fu Angelo, secondo l'articolo 275 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega a Liggeri Vincenza fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(764)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 22 agosto 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Veduti i propri provvedimenti in data 22 agosto e 14 settembre 1937-XV coi quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi tre, a decorrere dal 22 febbraio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(759)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Castel Baronia (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 23 agosto 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Castel Baronia (Avellino);

Veduto il proprio provvedimento in data 23 agosto 1937-XV, col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa agraria di prestiti di Castel Baronia (Avellino) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 23 febbraio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(760)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Collamato (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937-XV, con il quale si è provveduto ad applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di Collamato (Ancona) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV, con il quale si sono nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che il geom. Enrico Carloni membro del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. Arturo Mannucci fu Marco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Collamato (Ancona) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del geom. Enrico Carloni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(761)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1936-XV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 12 dicembre 1936-XV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suindicata;

Considerato che in seguito al decesso del notaio Antonino Barone ed alle dimissioni presentate dal signor Raffaele Lo Porto, membri del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Carlo Barone Adesi fu Antonio e Vincenzo Campisi fu Oreste sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro) in sostituzione dei signori Antonino Barone e Raffaele Lo Porto con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(762)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 30 posti di tenente in S.P.E. nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente l'ordinanza della Regia aeronautica;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Vista la notificazione di concorso per 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, approvato con decreto Ministeriale in data 16 luglio 1937;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1937-XVI, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati classificati idonei nel concorso bandito per 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, rispettivamente per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici, ingegneri di armamento); 2ª (ingegneri edili); 3ª (ingegneri radioelettricisti):

Idonei per le categorie 1ª e 4ª.

Marino Pier Fausto.
De Nardis Mario.
Vuolo Catello.
Giannoni Valerio.
Tovini Raffaele.
Keinz Cattaneo Leopoldo.
Miglio Enrico.
Pappalardo Alberto.
Alessandrini Stringari Giuseppe.
Febbrile Stefano.
Pettine Mario.
Vassallo Gaetano.
Loretti Mario.
Fresia Ettore.
Falavigna Sante Arnaldo.
Piccirillo Eugenio.
Semmola Eugenio.
Manzi Muzio.
Fedi Renzo.
Salatiello Giovanni.
Udeschini Bartolo.

Idonei per la 2ª categoria.

Zannini Dino.
Cammarota Enrico.
Nisi Gino.
Mazzoni Bruno.
Failla Giuseppe.
Cipriani Mirko.
Vignuzzi Pietro.
Carosella Ruggero.
Scarpa Paolo.
Cotzia Salvatore.
Mammza Filippo.
Cocchi Giovanni.
Ferrone Carlo.
Benini Antonio.
Zennari Antonio.
Lomonaco Francesco.
Cosentino Salvatore.
Caroti Federico.
Gerardi Alessandro.
Garuti Erio.
Spirito Francesco.
Balsamo Attilio.
Lanzara Francesco.
Saraceni Nicola.
Famiglietti Ernaldo.
Muscarello G. Battista.
Gillardi Vincenzo.
Cadello Luciano.
Olivieri Giuseppe.
Tavassi Vincenzo.
Nicolai Augusto.

Idonei per la 3ª categoria.

Costa Alberto.
Ribaldi Bruno.
Sterzi Vittorio.
Curcio Dante.
Tognelli Edoardo.
Del Bello Luigi.
Galanti Ugo.
Grimaldi Salvatore.
Bandiera Filadelfio.
Berardinelli Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro:* VALLE.

(792)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.